

REG GEN N 94/14

CRON N 2255/20

REP N 660/20

VERB COLL 26.9.19

COND PER 25.11.19

Consigliere 26.5.20

C.O.A. est. 19.06.20

Sent 684/20

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, composta dai Signori Magistrati:

- 1) dott. Bruno de Filippis
 - 2) dott. Alessandro Brancaccio
 - 3) dott. Giovanni Antonio Terrazzano
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO

nella causa iscritta al n. 94/2014 del Ruolo Generale, vertente

TRA

Banca di Credito Cooperativo [redacted] **Coop.**, in persona del legale rappresentante p.t., P. Iva 02172710655, con sede in [redacted] (SA) alla via [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. G. [redacted], presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al Corso Garibaldi n. 109,

APPELLANTE

CONTRO

[redacted], nato a [redacted], c.f. [redacted], e [redacted], C.f. [redacted], entrambi residenti in [redacted] alla [redacted]

APPELLATI CONTUMACI

[redacted] **s.r.l.**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Napoli alla Via Toledo n. 106, C. F. 08639551210, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Riccardi e Edgardo Riccardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7,

INTERVENTRICE VOLONTARIA

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 157/2013 del Tribunale di Sala Consilina, giudice dott. Agostino Pasquariello, emessa il 23.04.2013 e pubblicata il 24.04.2013.

Conclusioni: all'udienza del 26.09.2019 il procuratore della [redacted] srl precisava le conclusioni e la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo il termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca di Credito Cooperativo [redacted] a.r.l., notificava ai sigg.ri [redacted], atto di citazione ex art. 2901 c.c. ai fini della revocazione dell'atto del 05.05.2005, Rep. n. 9060, Racc. n. 1586, per notar Stefano Campanella, con il quale i coniugi [redacted] [redacted] avevano costituito un fondo patrimoniale su alcuni beni di proprietà del sig. [redacted]

La [redacted] deduceva, a fondamento della propria pretesa, di essere creditrice nei confronti dei sigg.ri [redacted] della somma di Euro 17.781,88, oltre interessi al saggio del 10,90% dal 20 aprile 2007 al soddisfo in ragione del Decreto ingiuntivo n. 308/2008 del Tribunale di Sala Consilina, non opposto; il credito azionato con il procedimento monitorio derivava dal rapporto di conto corrente n. 103582 intrattenuto dal [redacted] presso la Banca di Credito Cooperativo di [redacted] e dalla connessa garanzia fideiussoria prestata dalla [redacted]

[redacted], regolarmente evocati, non si costituivano in giudizio e venivano pertanto dichiarati contumaci.

Con sentenza n. 157/2013, emessa il 23/04/2013 e pubblicata il 24/04/2013, il Tribunale di Sala Consilina, così provvedeva:

1. Rigettava la domanda;
2. Nulla per le spese.

Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 13.09.2013 e con successivo atto di citazione in riassunzione, ex art. 307 cpc, notificato il 10.2.2014, la Banca di Credito Cooperativo di [redacted], in persona del legale rapp.te p. t., proponeva appello formulando i seguenti motivi:

1. "Violazione di legge e rilevanza rispetto alla statuizione";

Il sillogismo giuridico svolto dal giudice di prime cure sul punto è illegittimo e fallace.

Infatti la Banca di Credito Cooperati [redacted] ha perfettamente adempiuto all'onere probatorio che gravava su di sé.

Invero, il mancato accoglimento della revocatoria, secondo quanto affermato dal giudice di prime cure, è esclusivamente relativo alla mancata prova dell'animus nocendi, considerato che il credito vantato dall'attrice è sorto successivamente all'atto spoliativo.

Dunque, ciò che il creditore aveva l'onere di comprovare è la dolosa preordinazione del fondo patrimoniale, onde creare una situazione d'insolvenza tale da impedire il soddisfacimento del credito o da renderla molto più ardua.

Nel caso di specie, gli elementi di fatto da cui trarre una presunzione sono: il rapporto di conto corrente che, seppur non affidato, può dar corso a scoperto laddove versino assegni; la concessione di fideiussione sul conto da parte della moglie del correntista [redacted] rilasciata in data 18.1.2005, tre mesi e mezzo prima della costituzione del fondo patrimoniale, comprova che la Banca consentiva scoperture a prescindere da una formale apertura di credito; dai protesti di assegni che si sono verificati poco tempo dopo la costituzione del fondo.

Infine si desume che il [redacted], allorquando abbia deciso di procedere alla costituzione di un fondo patrimoniale sui suoi unici beni immobili, abbia avuto la limpida previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio che con la stipula della convenzione matrimoniale avrebbe arrecato ai creditori.

L'appellante dunque concludeva per la riforma della sentenza ed accoglimento della domanda di declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cc del fondo patrimoniale costituito tra i due coniugi; quindi, per l'effetto, la possibilità per l'attore di agire in executivis sui beni oggetto della convenzione matrimoniale; con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione del doppio grado di giudizio.

Con comparsa d'intervento depositata telematicamente in data 18/06/2019 la [redacted] s.r.l. si costituiva nel presente procedimento quale

successore a titolo particolare, ex art 111 c.p.c., nella posizione creditoria di cui era titolare la Banca del [REDACTED] [REDACTED] Cooperativo s.c.p.a., per capitale, interessi, spese, titoli di prelazione e quant'altro accessorio del credito, facendo proprie tutte le difese, ivi comprese le eccezioni, deduzioni ed istanze dalla stessa formulate, nessuna esclusa, e senza soluzione di continuità.

[REDACTED] non si costituivano in giudizio, rimanendo pertanto contumaci.

All'udienza del 26.09.2019, sulle precisate conclusioni, la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo il termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, esaminati gli atti di causa ritiene l'appello fondato e pertanto lo steso viene accolto.

Sulla base delle allegazioni compiute e del materiale probatorio acquisito deve ritenersi senz'altro fondata la domanda originariamente spiegata dalla [REDACTED].

Dall'esame degli atti di causa e della documentazione prodotta emerge che i convenuti appellati costituivano il fondo patrimoniale oggetto di causa con il chiaro intento di sottrarre tutti i beni immobili del [REDACTED] alle eventuali azioni esecutive, in tal modo ledendo la garanzia patrimoniale generica della banca creditrice, con la dolosa preordinazione volta a sottrarre i beni immobili alle azioni della stessa banca.

Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

“A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare, in applicazione del principio della vicinanza della prova, l'assoluta capienza del suo patrimonio. E invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca” (così Cass. Civ. sent. n. 21808/2015; analogamente Cass. Civ. sent. n. 1902/2015; Cass. Civ., sent. n. 2651/2013). In considerazione della gratuità dell'atto nel caso di specie è sufficiente, ai fini della cd. “scientia damni”, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.

Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata. (Corte di Cassazione ordinanza n. 11755/2018).

Sul punto, inoltre, essendo la costituzione del fondo effettuata sia dal debitore che dal fideiussore, la Suprema Corte ha precisato che: “Gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione. L'azione revocatoria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità” (Corte di Cassazione sentenza n. 7250 del 07/02/2013).

Orbene, l'intento fraudolento dei debitori appare evidente se solo si consideri la successione temporale degli eventi. Il rapporto di conto corrente veniva acceso dal [redacted] nel gennaio del 2004 e nel gennaio del 2005 veniva prestata la fideiussione omnibus da parte della [redacted]



•
•
[redacted] a fronte dello scorretto andamento del conto, che avrebbe portato di lì a poco all'appostazione a sofferenza, posto che la concessione di fideiussione non avrebbe avuto senso se non fosse stata data la possibilità di accedere a scoperture transitorie. I coniugi [redacted], all'evidente fine di scongiurare le imminenti azioni esecutive sui propri beni, costituivano in data 5 maggio 2005 il suindicato fondo patrimoniale.

Nel caso di specie, pertanto, è senz'altro configurabile e sussistente il requisito dell'eventus damni, poiché, per mezzo dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, il s [redacted] si spogliava di tutti i suoi beni immobili.

"Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (Corte di Cassazione ordinanza n. 19207/2018).

Inoltre ai fini della sussistenza del consilium fraudis, e cioè dell'intento fraudolento del debitore, non è necessaria la specifica conoscenza, per quest'ultimo, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta, rivelandosi sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati.

Ne discende che, stante la sussistenza dei presupposti di legge, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale costituito con atto per notar Campanella del 5 maggio 2005, rep. n. 9060 e racc. n. 1586 tra i coniugi [redacted]

Il [redacted] sui beni immobili di proprietà del primo, va dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c.

Le spese e competenze del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.


La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Banca di Credito Cooperativo [redacted], avverso la sentenza n. 157/2013 emessa dal Tribunale di Sala Consilina, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale costituito con atto per notar Campanella del 5 maggio 2005, rep. n. 9060 e racc. n. 1586 nei confronti di parte attrice – appellante;
- 2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale, con esonero da ogni responsabilità;
- 3) condanna [redacted], in solido, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio nei confronti di parte appellante ed interveniente, in solido, che liquida:
per il primo grado in complessivi € 2.500,00, oltre alle spese sostenute e documentabili per verosimili esborsi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge;
per il presente grado in complessivi € 3.000,00, oltre ad € 350,00 per verosimili esborsi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Salerno, li 12.5.2020

IL C.O.A. EST.

dott. Giovanni Antonio Terrazzano



IL PRESIDENTE

dott. Bruno de Filippis

